

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

REGOLAMENTO

approvato dal Collegio Accademico il 30 novembre 1984
e modificato dal Collegio Accademico del 18 novembre 2000

Art. 1

Ogni accademico ordinario appartiene alla Classe da cui è stato eletto.

Ciò vale anche per ogni socio corrispondente.

Art. 2

La Classe di Lettere ed Arti elegge critici e storici delle letterature e delle espressioni artistiche, nonché i cultori di studi filologici e autori di creazioni di alto valore estetico.

La Classe di Scienze Morali elegge cultori e storici di scienze politiche, sociali, economiche, giuridiche, filosofiche.

La Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali elegge i cultori delle discipline indicate nella denominazione della Classe, comprese le scienze mediche e gli studi di carattere tecnico.

Art. 3

L'anzianità degli accademici ordinari dipende dalla data del decreto di nomina.

A parità di tale data, precede l'accademico maggiore di età.

Art. 4

Nella prima delle due sedute ordinarie annuali del Collegio Accademico il Presidente dell'Accademia comunica il numero dei posti eventualmente vacanti nel Corpo Accademico, distinguendoli per categoria: posti di accademico ordinario, di accademico d'onore, di accademico d'onore *pro tempore*, di socio corrispondente.

Art. 5

Entro due mesi dalla comunicazione di cui all'art. precedente, gli accademici ordinari hanno facoltà di presentare candidature.

Il Presidente dell'Accademia divide per categorie e per Classi le candidature pervenutegli, esamina le relative motivazioni ed eventualmente invita l'accademico proponente a completarle, affinché esse presentino l'opportuna chiarezza.

Poi egli sottopone ogni candidatura, per la votazione, all'organo competente a norma di statuto.

Art. 6

L'accademico ordinario può presentare candidature relative a qualsiasi Classe.

Art. 7

La votazione delle candidature a posti di accademico ordinario avviene, da parte degli accademici ordinari della rispettiva Classe, per corrispondenza in doppia busta.

A questo fine il Presidente dell'Accademia fa pervenire a ciascuno dei votanti il seguente materiale: l'elenco dei candidati con la motivazione con cui sono stati presentati; la scheda per la votazione; le buste necessarie alla trasmissione della scheda.

Art. 8

Il votante di cui all'art. precedente scriverà sulla scheda il nome o i nomi dei candidati per cui esprime voto favorevole, entro il numero dei posti vacanti.

Se il votante intende negare il proprio voto a tutti i candidati, deve rispedire la scheda lasciandola in bianco.

La scheda non dovrà in nessun caso essere firmata.

Il votante inserirà la scheda nella busta minore, contraddistinta a stampa dalla dizione «busta interna», e incollerà tale busta.

Infine egli metterà la busta minore in quella maggiore, che verrà pure incollata e sul retro della quale sarà segnato il nome del votante.

Il plico dovrà giungere alla Segreteria Generale dell'Accademia entro trenta giorni dalla data di spedizione del materiale menzionato nel secondo comma dell'art. 7.

Art. 9

Nella sede accademica il Segretario Generale introdurrà i plichi, così come sono pervenuti, nelle apposite urne; sigillate dai rispettivi Presidenti di Classe, ognuno alla presenza di al-

meno due accademici ordinari, della quale operazione sarà redatto verbale. Le urne recheranno l'indicazione della Classe, nonché della categoria – accademici ordinari – cui la votazione si riferisce.

Trascorsi i trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, ciascun Presidente di Classe provvederà in seduta della propria Classe all'apertura dell'urna. Aprirà le buste esterne recanti i nomi dei votanti, dei quali prenderà nota; mescolerà le anonime buste interne e aprirà pure esse. Eseguito lo scrutinio, il Presidente di Classe proclamerà i risultati della votazione, circa la quale farà redigere verbale.

I detti risultati verranno comunicati dal Presidente di Classe al Presidente dell'Accademia per le ulteriori incombenze prescritte dallo statuto.

Art. 10

Le votazioni delle candidature ad accademico d'onore e ad accademico d'onore *pro tempore* si svolgono direttamente nella sede dell'Accademia, in seduta speciale del Collegio Accademico, con esclusione di deleghe.

Per effetto di convenzione in vigore fra l'Accademia e il Comune di Mantova, il Sindaco di Mantova è di diritto accademico d'onore *pro tempore*.

Art. 11

La votazione delle candidature a posti di socio corrispondente avviene, per ogni Classe, con la medesima procedura prescritta per gli accademicati ordinari, ma separatamente da tale categoria.

Art. 12

Ai membri del Corpo Accademico viene rilasciato, a seconda della categoria, uno specifico diploma. I diplomi degli accademici d'onore e degli accademici d'onore *pro tempore* sono firmati dal Presidente dell'Accademia e dal Segretario Generale. I diplomi degli accademici ordinari e quelli dei soci corrispondenti sono firmati anche dal Presidente di Classe.

Il diploma di ciascun accademico ordinario fa menzione della data del decreto di nomina emesso dal Capo dello Stato o da Suo delegato.

I diplomi degli accademici d'onore, degli accademici d'onore *pro tempore* e dei soci corrispondenti indicano la data della proclamazione pronunciata dal Presidente dell'Accademia.

Il diploma degli accademici d'onore *pro tempore* reca inoltre la precisazione della carica o ufficio cui si riferisce l'accademicato concesso.

Art. 13

Il conferimento delle cariche accademiche, generali o di Classe, avviene nella sede dell'Accademia, con esclusione di deleghe.

Art. 14

In ciascuna Classe il relativo Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario compongono il Consiglio di Classe, organo amministrativo della Classe.

Art. 15

Spetta al Consiglio di Presidenza deliberare sulla pubblicazione di scritti proposti da membri del Corpo Accademico, udito peraltro il parere del Presidente della Classe che è competente in rapporto al contenuto dello scritto.

Spetta altresì al Consiglio di Presidenza promuovere o autorizzare conferenze o altre manifestazioni di cultura da tenersi in forma pubblica nella sede accademica da parte di membri dell'Accademia.

Qualora venga proposto al Consiglio di Presidenza che manifestazioni con carattere e forma come è detto al comma precedente siano tenute nella sede accademica da persone estranee all'Accademia, il Consiglio di Presidenza si pronuncerà dopo avere udito il parere del Presidente della Classe competente sul contenuto della manifestazione.

Art. 16

La sede accademica è da intendersi comprensiva del Teatro Scientifico, o Teatro Bibiena, conformemente all'ultimo comma dell'art. 3 dello statuto.

Art. 17

L'anno accademico e l'anno finanziario corrispondono all'anno solare.

Art. 18

Il funzionamento della Biblioteca accademica e la consultazione dei documenti dell'Archivio sono disciplinati da norme apposite.